

## **Regolamento in materia di Dottorato di ricerca**

D.R. n. 953 del 16.7.2007

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 29.05.2005;
- Vista la L. 210 del 03.07.1998, ed in particolare l'art. 4;
- Visto il DM 224 del 30.04.1999, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
- Visto il DM 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 03.11.1999, n. 509";
- Visto lo Statuto Scuola di Dottorato emanato con DR n. 1298 del 19.10.2005;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di dottorato nella seduta del 17.05.2007;
- Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca per la gestione e il funzionamento dei corsi di dottorato attivati presso l'Università degli Studi di Macerata;

### **DECRETA**

di emanare il seguente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca che, in applicazione del D.M. 224 del 30/09/1999, determina le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento del dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Macerata.

#### **Art. 1**

##### **Istituzione e requisiti**

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione in strutture pubbliche, private, sia nazionali che internazionali.
2. L'Università istituisce i corsi di dottorato di ricerca in autonomia o in concorso con altre università sia italiane che straniere o in convenzione con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta dei consigli di dipartimento e/o di istituto di previo:
  - ? parere del Nucleo di Valutazione d'Ateneo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2 del D.M. 224/1999 e successive modificazioni;
  - ? parere motivato della Giunta della Scuola di Dottorato;
  - ? delibera del Consiglio della Scuola di Dottorato;
  - ? delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'attivazione.
3. Sono criteri essenziali per l'istituzione di corsi di dottorato:
  - a) la durata non inferiore a tre anni;
  - b) il numero degli ammessi a ciascun corso non inferiore a tre;
  - c) la previsione di percorsi formativi di alta qualificazione orientati all'esercizio di attività di ricerca presso Università, enti pubblici o soggetti privati;

- d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di ricerca scientifica avanzata o di attività lavorativa altamente qualificata;
- e) le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori;
- f) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- g) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso e di un collegio di docenti in numero minimo di dieci unità e di tutori in numero proporzionale ai dottorandi iscritti, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
- h) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al comma 1, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.

4. E' possibile istituire dottorati di indirizzo europeo che raggruppino fra loro una o più sedi che presentino affinità scientifiche concrete. I relativi dottorandi dovranno fare esperienze e soggiornare nelle sedi consorziate, con adeguate agevolazioni di carattere economico.

5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, con cadenza annuale, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi ed invia la relazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, al Ministero dell'Università e della Ricerca.

## **Art. 2** **Organi**

### **2. A Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da professori di ruolo e ricercatori inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del corso stesso, con particolari competenze in riferimento ai curricula attivati nell'ambito del corso. Il numero dei docenti per ogni collegio deve essere non inferiore a dieci. I componenti del Collegio sono designati, con loro consenso, dal Coordinatore proponente il corso di dottorato, all'atto di presentazione della richiesta di attivazione del corso. Tali docenti debbono essere in possesso di una documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio, nell'area di riferimento del corso. E' possibile la partecipazione al Collegio anche di docenti e ricercatori di Università straniere.

2. Il Collegio resta in carica tre anni.

3. Il Collegio dei docenti:

- propone le attività didattiche e scientifiche del corso di dottorato al Comitato di Area di riferimento ai fini di individuare programmi sinergici tra i corsi;
- approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
- delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero dai candidati al concorso di ammissione, ai soli fini dell'ammissione ai corsi;
- individua almeno un tutore, interno o esterno al Collegio dei docenti, per ciascun dottorando, con il compito di seguirlo nella sua attività di ricerca e informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Rettore l'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o l'esclusione dal proseguimento del corso;
- autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere, per periodi superiori a sei mesi;
- in caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso delibera la nomina del nuovo.

## **2. B Coordinatore**

1. All'atto della proposta di istituzione e/o rinnovo del corso viene indicato un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Macerata, ovvero un docente del Collegio di Università consorziata, che assolve alla funzione di coordinatore del corso.

2. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, la nomina avviene su designazione della maggioranza dei componenti del Collegio entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico. In caso di parità di voti è designato il componente con maggiore anzianità di ruolo, a parità di anzianità di ruolo il componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Coordinatore:

- convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- rappresenta il dottorato di ricerca presso gli organi istituzionali dell'Ateneo nonché verso l'esterno;
- è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- comunica all'Amministrazione i mutamenti della composizione del Collegio dei docenti ed ogni altra variazione rispetto alla proposta di istituzione e/o rinnovo;
- comunica all'Amministrazione, sentito il Collegio dei docenti, la composizione delle Commissioni per l'ammissione al dottorato e per il conferimento del titolo;
- autorizza i dottorandi, sentito il Collegio dei docenti, a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere, per periodi inferiori a sei mesi;
- può autorizzare su richiesta del dottorando, sentito il Collegio dei docenti, una sua attività didattica, sussidiaria e integrativa di carattere seminariale, secondo le modalità riportate all'art. 9, comma 10, del presente regolamento.

## **Art. 3**

### **Bandi di concorso**

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Università di Macerata, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito in Italia o all'estero, purché preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi, è deliberata dal Collegio dei docenti interessato, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

2. Altresì, previo superamento delle prove di ammissione, possono accedere ai corsi di dottorato non coperti da borse anche coloro che siano già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

3. Per partecipare alle prove concorsuali il candidato allega alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento del contributo per le spese concorsuali nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Bando indica:

- Il numero complessivo dei laureati da ammettere al corso di dottorato di ricerca;
- Il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire nel rispetto del 50% dei posti messi a concorso;
- L'ammontare dei contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- Le modalità dello svolgimento delle prove di ammissione.

5. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MiUR per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

#### **Art. 4**

##### **Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi**

1. Il Rettore nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi. Le Commissioni sono composte da tre docenti e ricercatori di ruolo, più uno supplente, anche di altri Atenei italiani, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso, proposti dai coordinatori di ciascun dottorato di ricerca, sentito il Collegio dei docenti.
2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 2.  
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
3. Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i termini fissati, alle stesse provvederà il Rettore. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età.
4. Le Commissioni operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'Amministrazione.

#### **Art. 5**

##### **Esame di ammissione**

1. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Dovrà altresì essere verificata, con relazione di giudizio scritto, se necessario con l'ausilio di un esperto, la conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
2. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ciascun candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza della lingua; ai fini della determinazione del punteggio complessivo ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 10 punti per prova.
3. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso punteggio viene richiesto per il superamento del colloquio.
4. Al termine della prova d'esame, la Commissione redige il verbale e compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei requisiti previsti verrà assegnata, entro i limiti delle disponibilità, una borsa di studio di cui al successivo art. 6.
5. A parità di punteggio si predilige il miglior risultato conseguito alla prova scritta.
6. Il candidato che in base alla graduatoria finale sia risultato tra gli ammessi al corso, decade qualora non esprima la propria accettazione entro il termine perentorio comunicato dall'Amministrazione. In tal caso gli subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.
7. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
8. In caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della borsa di studio prima dell'immatricolazione al corso, la borsa viene assegnata al successivo in graduatoria che presenti i requisiti necessari, in caso contrario la borsa resta in economia dell'Amministrazione.

**Art. 6**  
**Borse di studio**

1. I fondi per la copertura delle borse di studio si distinguono in:
  - Fondi stanziati dall'Ateneo
  - Fondi stanziati dagli Atenei consorziati con i quali viene stipulata apposita convenzione
  - Fondi di ricerca messi a disposizione dalle strutture proponenti o concorrenti, acquisiti mediante apposito accordo
  - Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, che concorrono mediante convenzione alla definizione dei temi di ricerca ai fini di una maggiore rispondenza alle esigenze di innovazione del territorio.
  
2. Le borse di studio il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun corso di dottorato, sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, entro i limiti delle somme stanziare. Nello specifico per l'assegnazione il candidato deve conseguire un punteggio pari o superiore a 54/60 e possedere un reddito personale lordo non superiore a €15.000,00 per ciascun anno di godimento della borsa. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.
  
3. La durata della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
  
4. I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono richiedere l'assegnazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di iscrizione. In caso contrario non potranno usufruire della medesima, che verrà assegnata al candidato successivo in ordine di graduatoria in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
  
5. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dal D.M .11/09/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
  
6. Il numero delle borse di studio complessive messe a concorso non può essere inferiore alla metà dei posti. In caso di numero dispari di posti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso.
  
7. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco del triennio, elevabile fino ad un anno su proposta motivata del Collegio dei docenti.
  
8. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso, da far pervenire all'Amministrazione entro i termini comunicati.
  
9. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. Le borse di studio sono altresì incompatibili con un reddito personale lordo superiore a €15.000,00.
  
10. Il dottorando che abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
  
11. La borsa viene automaticamente revocata in caso di mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia volontaria a proseguire il corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e l'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell'interruzione.
  
12. I dottorandi titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione al corso.

13. L'erogazione della borsa esclude nel modo più categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università.

#### **Art. 7**

##### **Borse di studio riservate a studenti di cittadinanza extracomunitaria**

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione annuale promossa dagli organi della Scuola di dottorato, determinano il numero delle borse di studio riservate ai candidati di cittadinanza extracomunitaria. Tali borse di studio vengono ripartite tra le Aree scientifico disciplinari sulla base delle esigenze di ricerca e dei programmi internazionali intrapresi.

2. Esse vengono assegnate attraverso un apposito bando di concorso indicante la denominazione dell'area di afferenza e del corso di dottorato, il numero delle borse e i criteri di selezione che vertono:

- sulla presentazione di un progetto di ricerca;
- sul curriculum, sulle pubblicazioni e sugli altri titoli utili alla valutazione;
- sulla base di almeno due lettere di presentazione di docenti stranieri di riferimento;
- sulla conoscenza certificata della lingua italiana.

3. Il Rettore nomina un'apposita commissione che, valutati i titoli presentati dai candidati, redigerà la relativa graduatoria e designerà i vincitori.

Per favorire la migliore divulgazione del bando sarà realizzata la traduzione in lingua inglese.

4. Analogamente agli altri iscritti ai corsi, il Collegio dei docenti al termine di ciascun anno e dopo il sostenimento delle relative prove, proporrà al Rettore l'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o l'esclusione dal proseguimento del corso.

#### **Art. 8**

##### **Contributi per l'accesso ed esonero**

1. Le tasse e contributi a carico degli iscritti ai corsi di dottorato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta della Scuola, sentito il Senato Accademico.

2. Tutti i dottorandi iscritti regolarmente ai corsi dovranno versare la tassa regionale per il diritto allo studio e il premio assicurativo obbligatorio.

3. Sono esonerati dal pagamento della tassa di accesso e di frequenza coloro che in sede di concorso hanno conseguito il punteggio utile per l'assegnazione della borsa di studio (54/60). Sono altresì esonerati coloro che in sede concorsuale hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50/60. In entrambi i casi il reddito personale lordo del dottorando non deve superare l'importo di €15.000,00 lordi.

#### **Art. 9**

##### **Impegni, incompatibilità e diritti dei dottorandi**

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato frequentano i corsi e compiono continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Le attività interne al corso, comprensive delle attività di frequenza e ricerca propedeutiche all'elaborazione della tesi finale, assegnano al dottorando fino a 30 crediti formativi per ciascun anno. Eventuali attività di ricerca esterne, svolte sia sul territorio nazionale che all'estero, riconosciute dal Collegio dei docenti sulla base della documentazione presentata, assegnano al dottorando fino a 15 crediti formativi per ciascun anno.

2. La durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

3. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame finale di altro corso, relativo all'anno accademico precedente a quello di iscrizione al dottorato.

4. L'attività di dottorato è di norma incompatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti, accertato che l'impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca approvata dal Collegio stesso, in casi particolari, con adeguata motivazione, può consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato.

5. E' prevista l'esclusione dal corso in caso di mancata iscrizione agli anni successivi al primo entro il termine comunicato dall'Amministrazione e, su decisione motivata del Collegio dei docenti, nel caso di:

- Giudizio negativo del Collegio dei docenti al termine dell'anno di frequenza;
- Assenze prolungate e ingiustificate;
- Giudizio di non ammissione all'esame finale.

6. La frequenza del dottorato può essere sospesa per:

- a) Gravidanza e maternità ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53;
- b) Gravi e documentate ragioni di salute;
- c) Gravi motivi personali.

7. Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il pagamento delle tasse e contributi, nonché l'erogazione della borsa di studio sono sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo.

8. Per periodi di sospensione di breve durata, e comunque non superiore a sei mesi, è data la possibilità al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere favorevole del Collegio dei docenti. Quest'ultimo potrà proporre all'Amministrazione una proporzionale decurtazione dell'importo annuale della borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del presente articolo, la richiesta di sospensione deve essere presentata all'Amministrazione, corredata di certificato medico. Per le ragioni di cui al punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne dà comunicazione all'Amministrazione.

9. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio e può conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (Legge n. 448 del 28/12/2001, art. 52, comma 57).

10. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L. 210/98, può essere consentita ai dottorandi una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa a carattere seminariale. L'attività didattica dovrà essere attinente all'area di afferenza del dottorato e non deve compromettere l'attività di formazione del dottorando. La collaborazione didattica è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

11. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà all'Amministrazione il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. In particolare i dottorandi sostengono prove di verifica utili ad accertare la capacità a intraprendere e proseguire l'attività di ricerca.

12. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Università, anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel corso di dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da alcuni degli esami.

13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori, ecc. all'estero, previa autorizzazione da parte del Coordinatore e/o del Collegio dei docenti, secondo le disposizioni dell'art. 2 del presente regolamento. Al termine del periodo svolto all'estero il dottorando deve presentare la documentazione e la certificazione rilasciata dalla struttura straniera presso cui si è svolta la ricerca, per comprovare il periodo effettivamente svolto all'estero. L'aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al

rientro del dottorando in sede e su autorizzazione del Coordinatore del corso dietro valutazione delle attività svolte.

#### **Art. 10**

##### **Interdisciplinarietà dei corsi**

1. Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla Scuola di dottorato le attività formative interdisciplinari comprendono attività interne all'Area e/o alla Scuola di dottorato, che assegnano ai dottorandi fino a un massimo di 15 crediti formativi per ciascun anno.

2. Le attività interdisciplinari individuate dalla Scuola di dottorato concernono:

- corsi di lingua e relativa certificazione linguistica di base o avanzata
- corsi di informatica ECDL di base e MOS avanzata e relativa certificazione
- corsi su ricerca bibliografica erogati dal Centro di Ateneo Sistema Bibliotecario
- stage in Italia e all'estero con la collaborazione del Centro di Ateneo per i rapporti con il territorio e le imprese.

3. Le attività interdisciplinari a livello di Area consistono nella partecipazione ad attività formative e di ricerca attivate nell'ambito di altri corsi di dottorato afferenti alla medesima Area scientifico-disciplinare ovvero alle altre nel caso di tematiche affini al proprio settore di ricerca, riconosciute dal Collegio dei docenti.

#### **Art. 11**

##### **Master Scientifico Culturale**

1. All'atto della presentazione della proposta istitutiva del dottorato, il Collegio dei docenti può proporre alla Scuola di Dottorato il riconoscimento del Master Scientifico Culturale le cui modalità di rilascio sono disciplinate da un apposito regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Dottorato di ricerca internazionale e in co-tutela di tesi**

1. I dottorati di ricerca internazionali e i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi sono istituiti sulla base di una convenzione stipulata tra le varie istituzioni partecipanti. La convenzione determina:

- il numero dei posti disponibili
- l'indicazione della sede amministrativa e il nominativo del Coordinatore del corso
- la normativa di riferimento
- la durata
- il periodo obbligatorio di frequenza del corso all'estero
- le modalità di reclutamento, di iscrizione e di espletamento dell'esame finale
- le modalità di nomina e di composizione della commissione per l'ammissione e per l'esame finale
- le modalità per il rilascio del titolo congiunto o l'eventuale riconoscimento del titolo.

#### **Art. 13**

##### **Conseguimento del titolo**

##### **13.A Tesi di dottorato: termini e proroga**

1. L'esame finale consiste nella discussione della tesi dottorale innanzi ad una Commissione appositamente nominata.

2. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti o se richiesto dalle convenzioni stipulate nell'ambito di dottorati internazionali e co-tutela di tesi.

3. L'elaborato deve essere previamente esaminato e valutato dal Collegio dei docenti che delibera l'ammissione del dottorando alla discussione finale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Entro il 31 gennaio i dottorandi ammessi all'esame finale debbono depositare presso l'Amministrazione una copia cartacea e tre copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi dottorale, unitamente alla domanda di ammissione all'esame finale redatta in carta legale.
5. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena abbiano notizia dall'Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente la Commissione giudicatrice una copia della tesi in formato cartaceo, accompagnata da una relazione scritta del Collegio dei docenti.
6. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti può, per una sola volta, prorogare di un anno il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il 30 novembre apposita domanda motivata al Collegio dei docenti il quale può accogliere o respingere la richiesta.
7. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo, il Rettore può autorizzare il candidato a sostenere l'esame in altra sede universitaria purché presso quest'ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in questione.
8. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio né al pagamento delle tasse e contributi, e non comporta alcun onere economico per l'Università.
9. Qualora il candidato non possa per malattia o forza maggiore sostenere l'esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Rettore di poter sostenere l'esame in altra data con la medesima commissione ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova.
10. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

### **13.B Commissione giudicatrice**

1. La Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca è nominata dal Rettore, su proposta del coordinatore del corso, ed è composta da tre docenti più un supplente, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Almeno due membri debbono appartenere ad Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.
2. Nel caso di più curricula il Direttore, sentito il Collegio dei docenti, può proporre la costituzione di più Commissioni giudicatrici.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. La proposta di nomina della Commissione deve pervenire all'Amministrazione entro la conclusione del corso.
5. L'eventuale dimissione dei componenti della Commissione, adeguatamente motivata, acquista efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alla nuova Commissione sono assegnati due mesi dalla comunicazione di nomina.

7. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

### **13.C Discussione della tesi e conseguimento del titolo**

1. L'esame finale consiste nella discussione dell'elaborato presentato. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

2. La prova d'esame è pubblica.

3. In caso di esito negativo l'esame finale può essere ripetuto su richiesta dell'interessato una sola volta, nell'anno immediatamente successivo.

4. Il titolo è rilasciato dal Rettore dell'Università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito della tesi finale, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. La Scuola di Dottorato stabilisce i criteri per la pubblicazione delle tesi dottorali sull'archivio digitale di Ateneo.

5. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionali possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

6. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi comprese le valutazioni dei singoli candidati.

## **Art. 14**

### **Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

2. Il presente regolamento rispetta i principi regolatori della Scuola di dottorato di Ateneo il cui Statuto è stato emanato con DR n. 1298 del 19.10.2005.

## **Art. 15**

### **Abrogazione**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" emanato con DR 806 del 21.10.1999 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione in contrasto con presente regolamento.

Macerata, lì

IL RETTORE

(Prof. Roberto Sani)